Comune di
Bellaria Igea Marina

ELEZIONI POLITICHE 2018

Dott. Ivan Cecchini
Direttore Amministrativo Comune di Bellaria Igea Marina

Progetto Grafico – Veronica Zanzini

La nuova **legge 3 novembre 2017, n.165**, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” delinea un **sistema elettorale “misto”**, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.

Si tratta di un sistema elettorale di tipo misto, 61% proporzionale, 37% maggioritario, 2% dei seggi assegnati all'estero.

L’assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

I parlamentari sono eletti con sistema maggioritario a turno unico. Il candidato che riceve più voti validi nel collegio viene eletto direttamente. Nel caso di parità non si ricorre al ballottaggio in altro turno, ma è dichiarato eletto il più giovane d'età, come accade nell'elezione del sindaco per i comuni sotto i 15.000 abitanti.

In caso di vacanza di un collegio uninominale si tengono elezioni suppletive.

L'assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in **collegi plurinominali**, con **metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste** che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge.

Le soglie sono determinate per la **quota proporzionale nel 3% dei voti validi** su base nazionale per le liste, con l'eccezione delle liste che rappresentano minoranze linguistiche, per le **coalizioni la soglia è del 10% su base nazionale**, vi è poi la **soglia del 1% per i partiti in coalizione**, i voti sotto questo limite vanno dispersi, sopra vanno alla coalizione di appartenenza alla lista.

Il candidato di un partito, escluso dal riparto dei seggi perché non supera il 3% ma che è stato eletto nei collegi uninominali mantiene comunque il seggio.

Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l'assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero.

Le liste sono corte e bloccate secondo un ordine numerico, **non sono previste preferenze ed i nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulla scheda**.

Elezioni trasparenti

L'art.4 della legge 3 novembre 2017, n.165, ha previsto che in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'Interno **http://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza** (denominata "Elezioni trasparenti") siano pubblicati in maniera facilmente accessibile - entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno - per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che abbia presentato liste:

a) il **contrassegno depositato**, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito;

b) lo **statuto** ovvero la dichiarazione di trasparenza;

c) il **programma elettorale** con il nome e cognome del capo della forza politica.

Nella medesima sezione del sito, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste, sono pubblicate, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Le nuove schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "**tagliando antifrode**" con un codice progressivo alfanumerico generato in serie.

Il numero sarà annotato quando l'elettore entrerà in cabina per votare, una volta riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente estrae dalla scatola una scheda e annotato il codice progressivo del tagliando la consegna all'elettore, piegata insieme alla matita.

Dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata (insieme alla matita), **tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali**, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna.
Il registro dove vengono annotati da parte degli scrutatori il numero di tessera elettorale e l'avvenuto esercizio del voto recherà spazi per l'annotazione del codice antifrode alla consegna della scheda e dopo l'inserimento della stessa nell'urna.

(art.31, comma 6, e art. 58 del d.P.R. n.361/57, come sostituito dall'art.1, commi 18 e 19, della legge n.165/2017)

Il seggio consegna all'elettore **due schede, una per la Camera ed una per il Senato** (*sempreché l'elettore abbia compiuto 25 anni la domenica in cui si svolgono le elezioni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera*).

I modelli delle due schede sono identici.

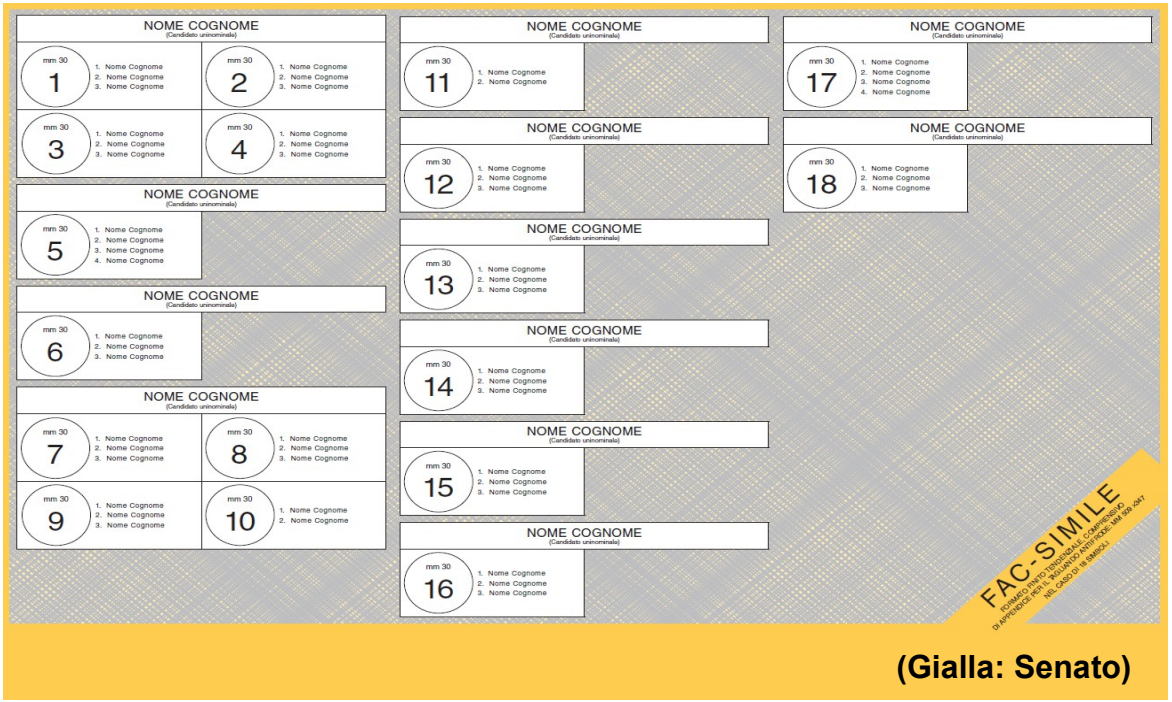

(Gialla: Senato)

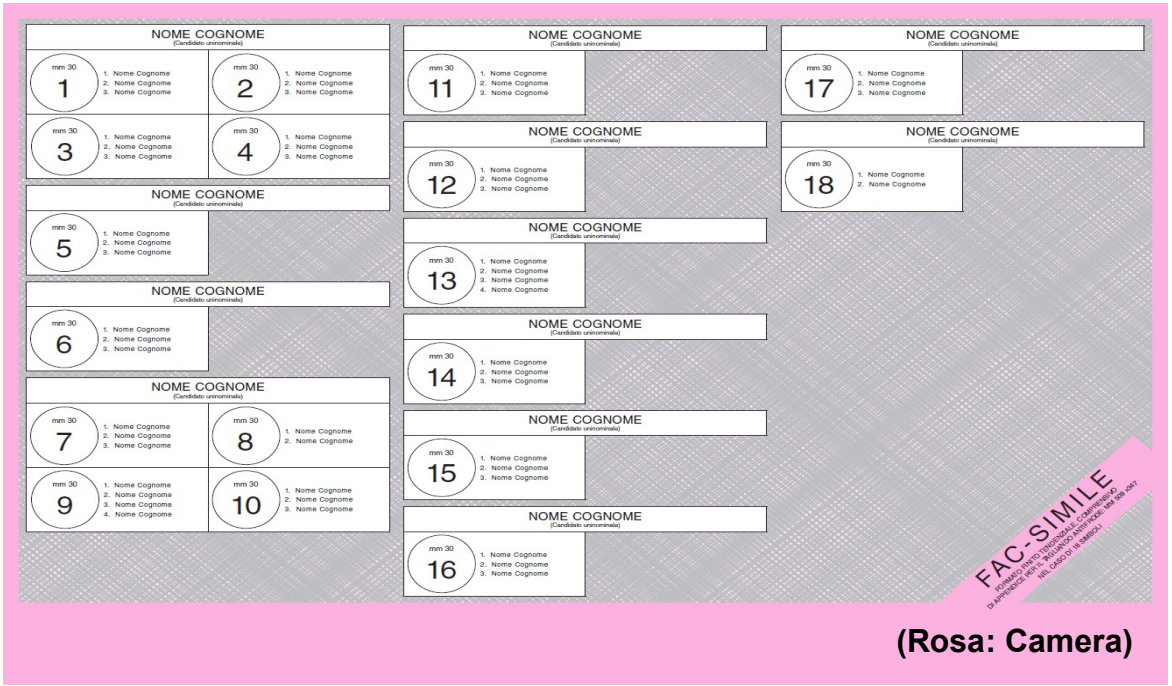

(Rosa: Camera)

ELEZIONI POLITICHE 2018

Le schede recano il **nome del candidato** nel collegio uninominale...

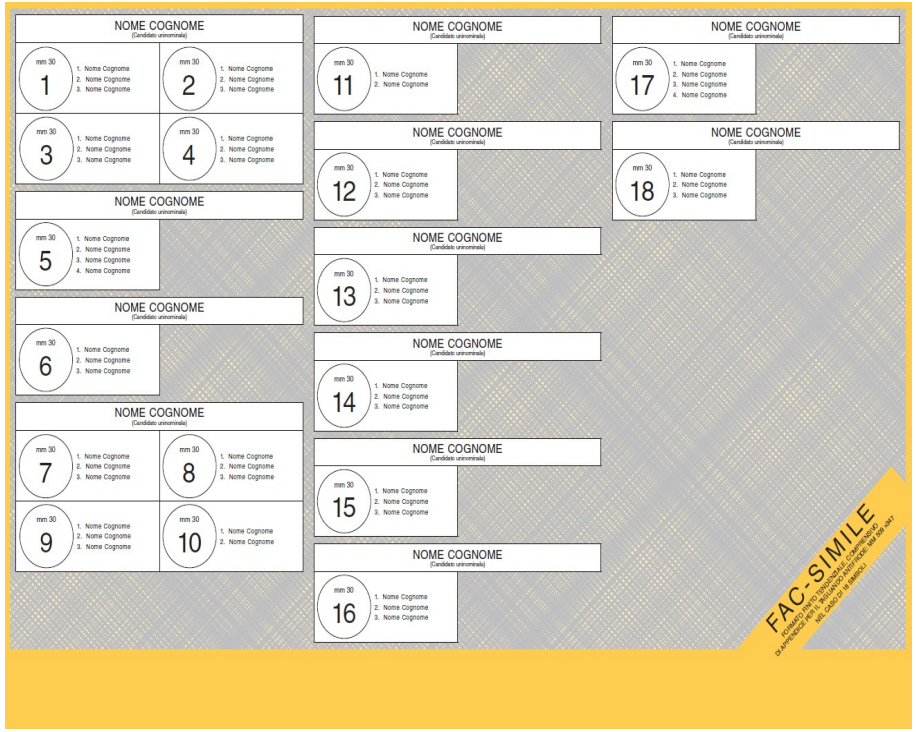

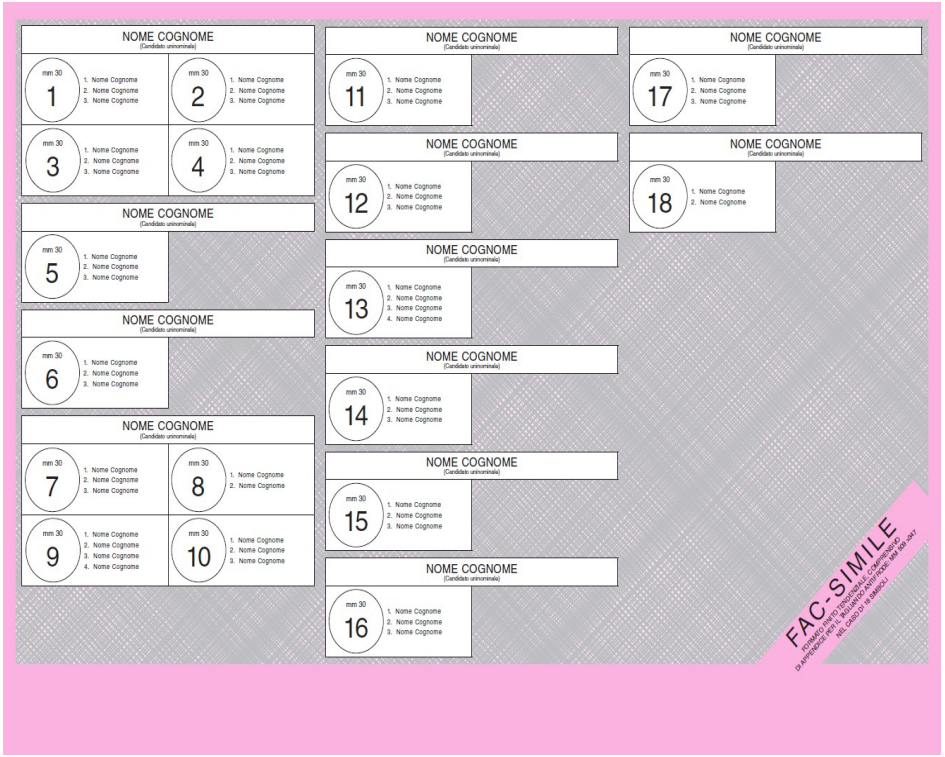

…e, per il collegio plurinominale, il **contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste** ad esso collegate

I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Sotto ogni candidato al maggioritario c'è il simbolo delle liste a lui collegate al proporzionale e accanto ai simboli ci sono i nomi dei candidati del listino bloccato.

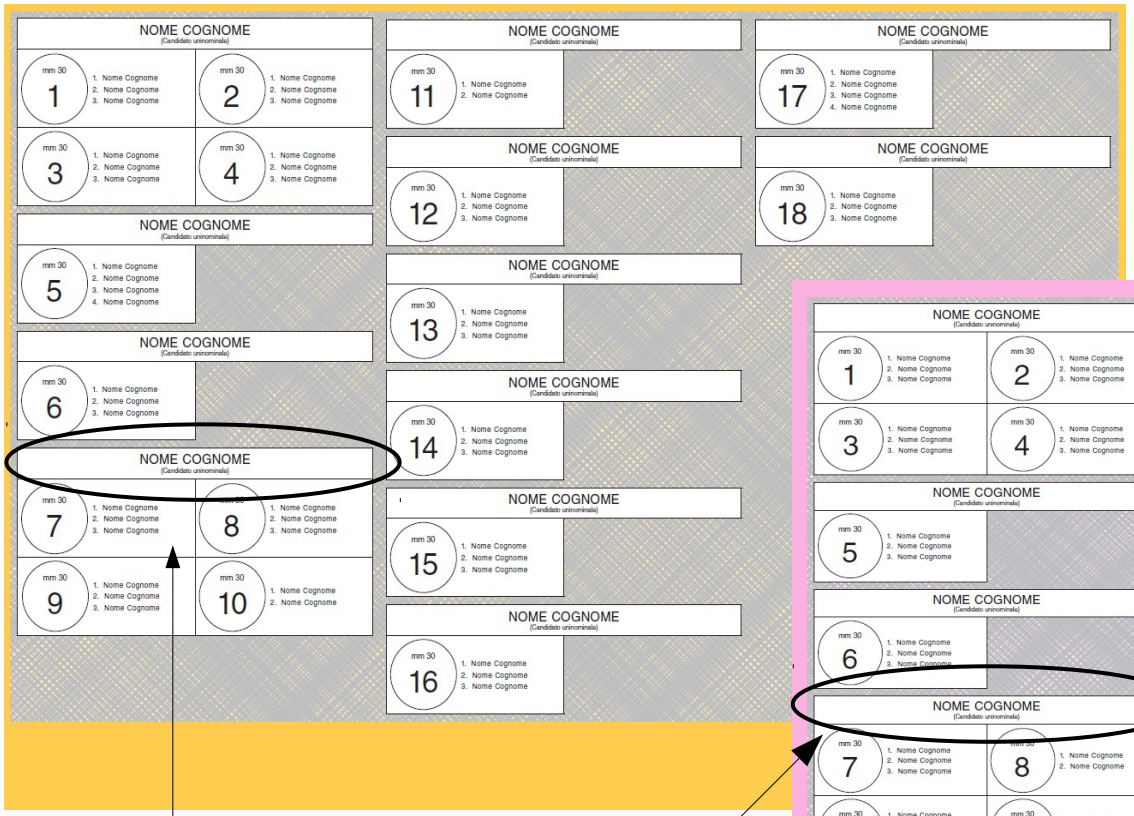

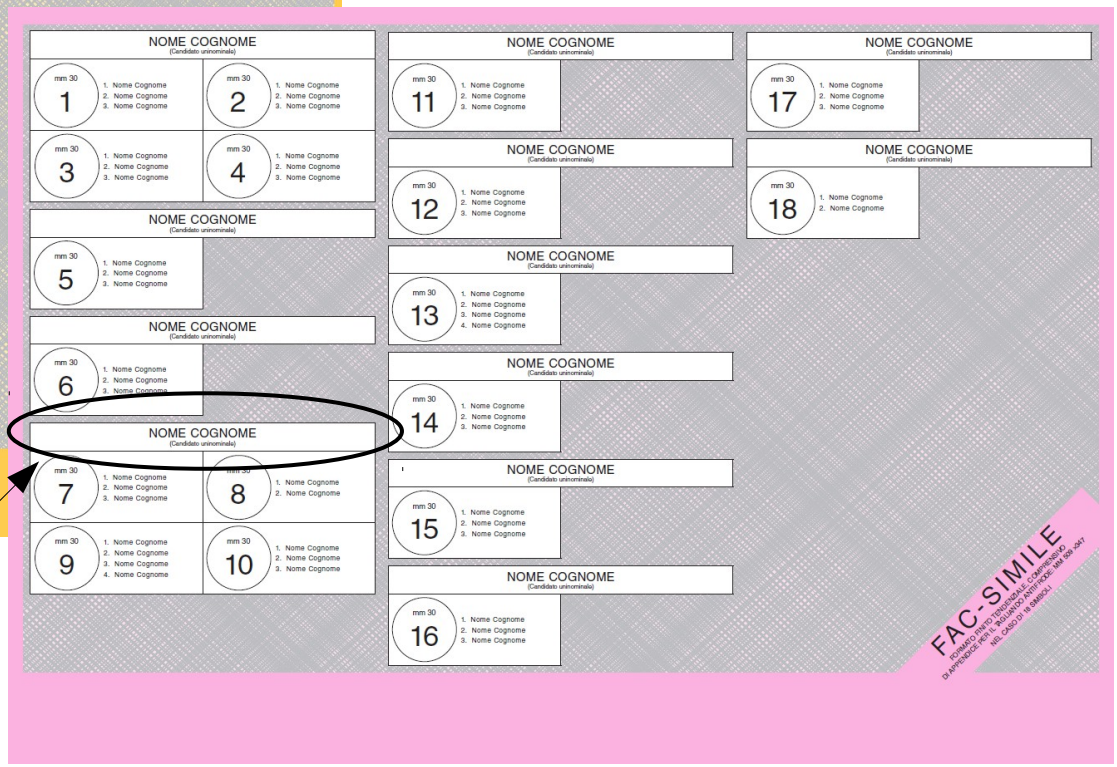

La scheda di voto reca i **nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale**, scritti entro un apposito rettangolo, **sotto il quale è riportato** un altro rettangolo, **il contrassegno della lista** cui il candidato è collegato.

A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i **nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale** secondo il rispettivo ordine di presentazione.

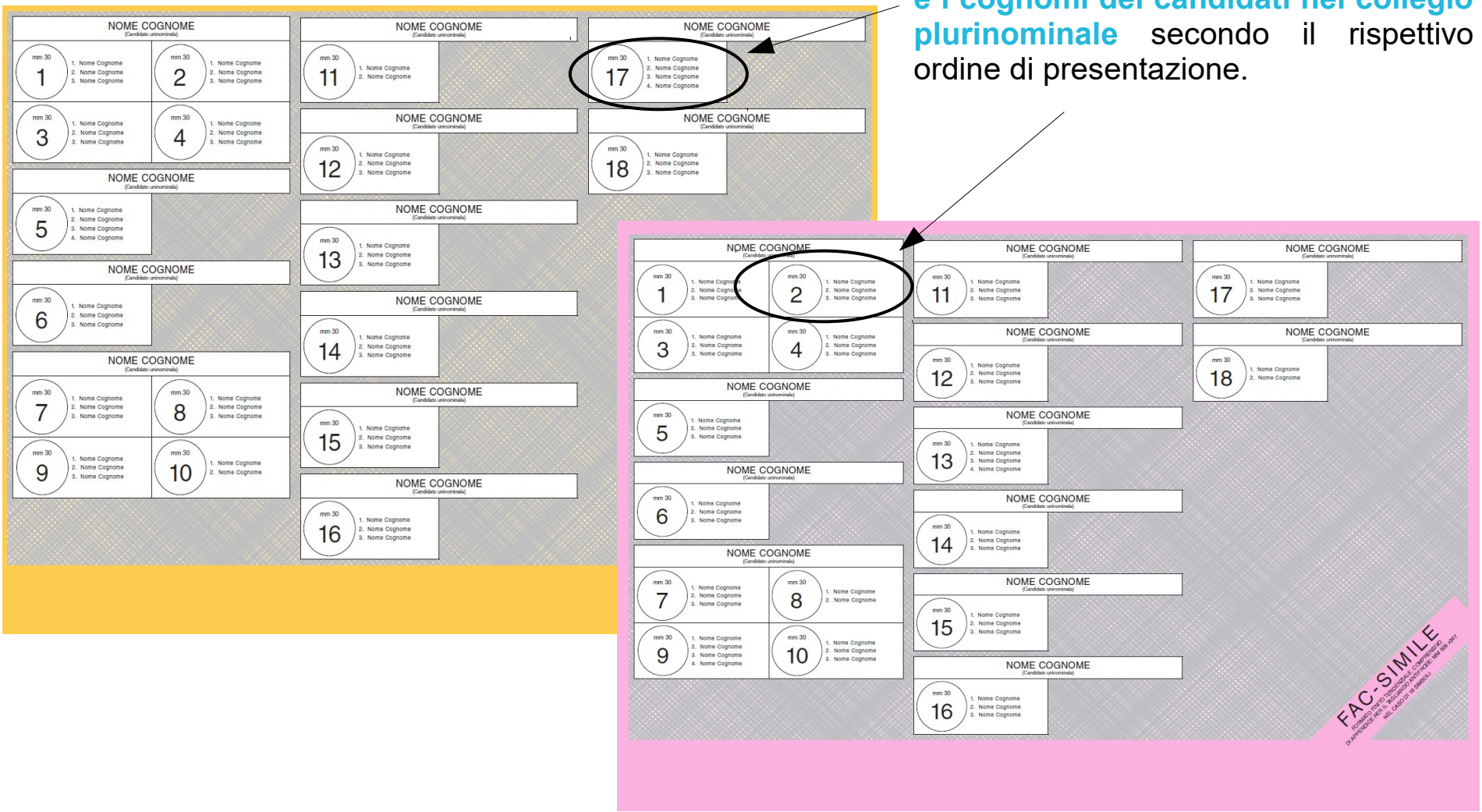

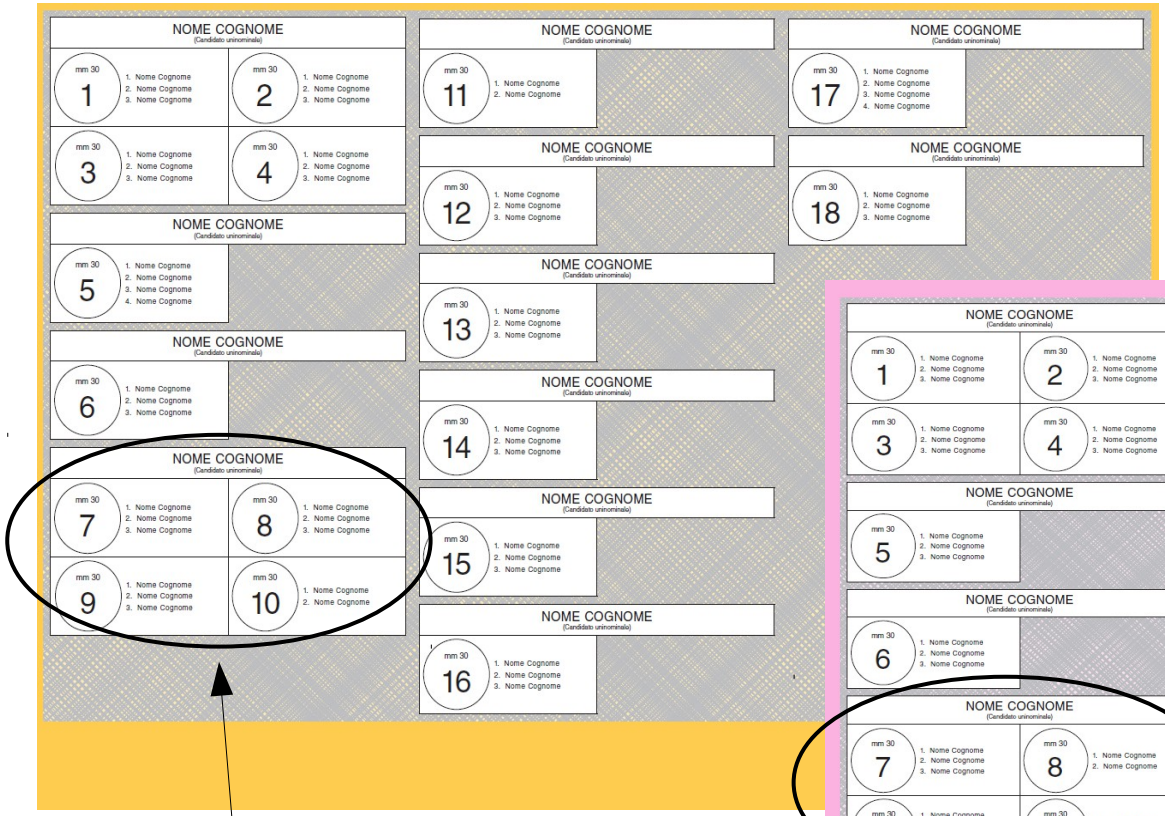

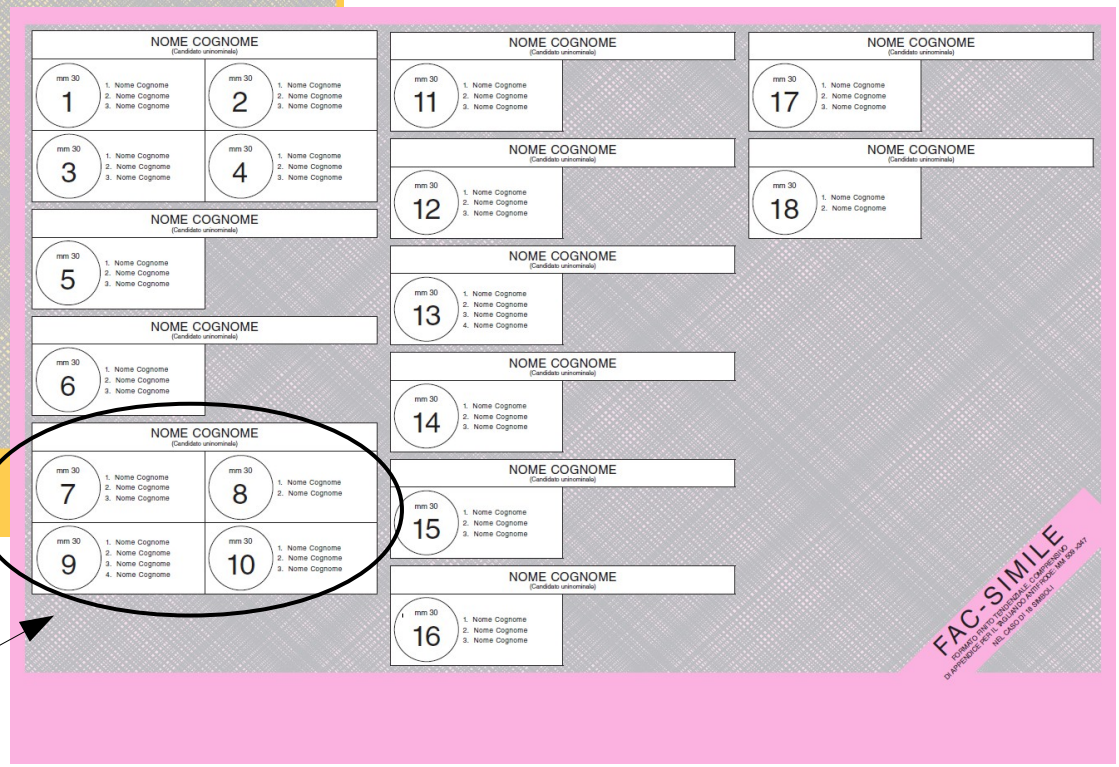

Nel caso di più liste collegate in coalizione, i **rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio**.

All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. L'ordine delle coalizioni e delle liste non collegate e, all'interno delle coalizioni stesse, l'ordine delle singole liste collegate **è stabilito con un unico sorteggio** per tutti i collegi plurinominali della circoscrizione elettorale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato.

Il voto è espresso tracciando un segno, comunque apposto, sul **rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale**. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.

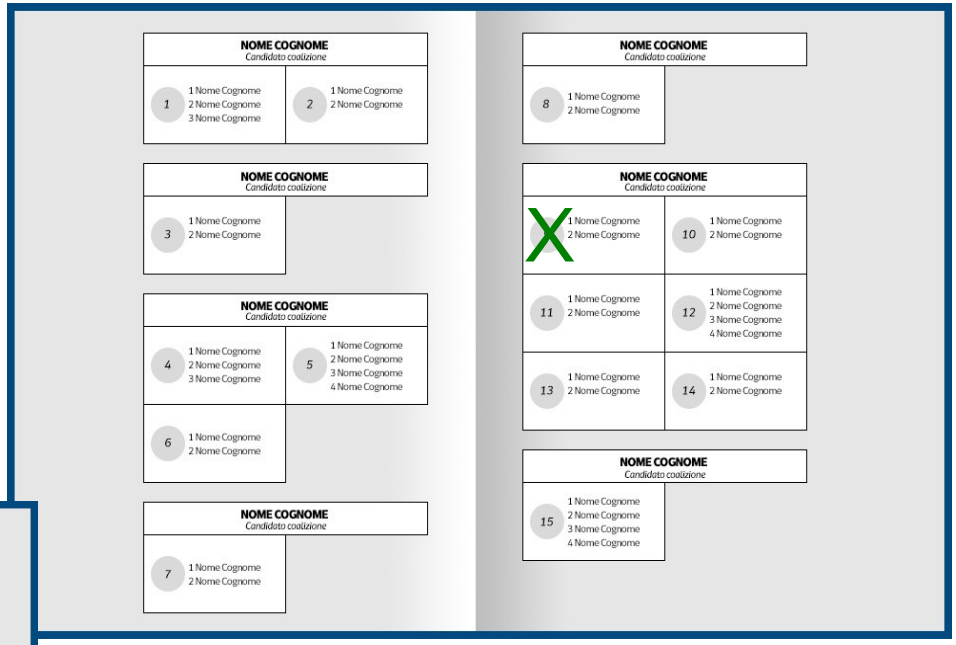

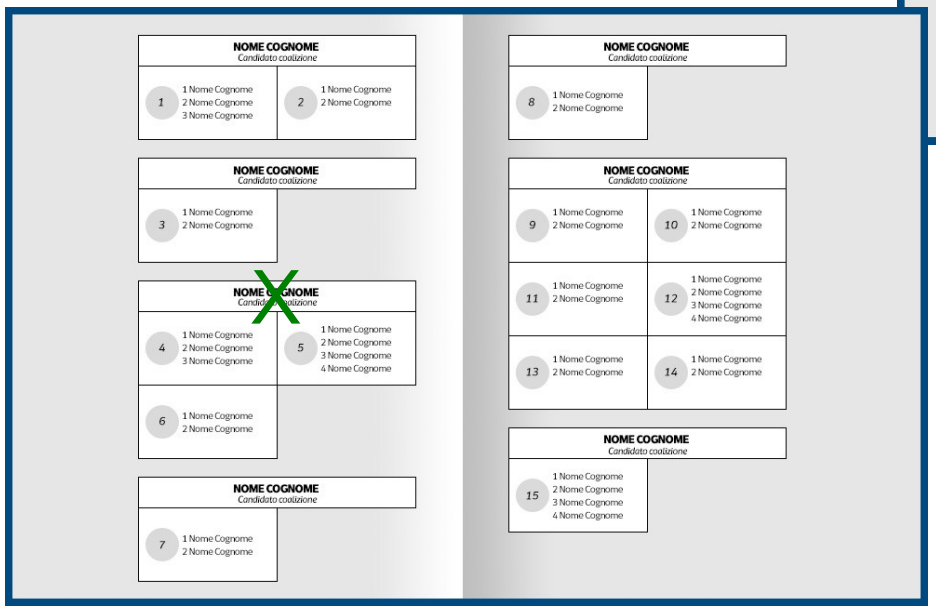

Qualora il segno sia tracciato **solo sul nome del candidato nel collegio uninominale**, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

ELEZIONI POLITICHE 2018

Il **segno su una lista** vale anche per il candidato all'uninominale corrispondente.

Il **segno su un candidato all'uninominale,** se il candidato è sostenuto da una sola lista il voto si trasferisce anche alla lista, se il candidato è sostenuto da più liste, il voto viene distribuito fra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai voti attribuiti nel collegio uninominale.

Nei verbali di scrutinio si dovranno riportare distintamente i voti per i candidati all'uninominale (voti al solo candidato o alle liste del plurinominale collegate al candidato) e i voti espressi per le liste del proporzionale.

É valido il voto nel caso di doppio segno su un candidato o su una lista corrispondente

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di **una lista cui il candidato non è collegato**, il voto è nullo

Ogni altro modo di espressione del **voto diverso dalle disposizioni illustrate** ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto

Il voto congiunto rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi **nulla per mancanza di univocità del voto** qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.

Le **modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale**, con apposita esplicitazione che:

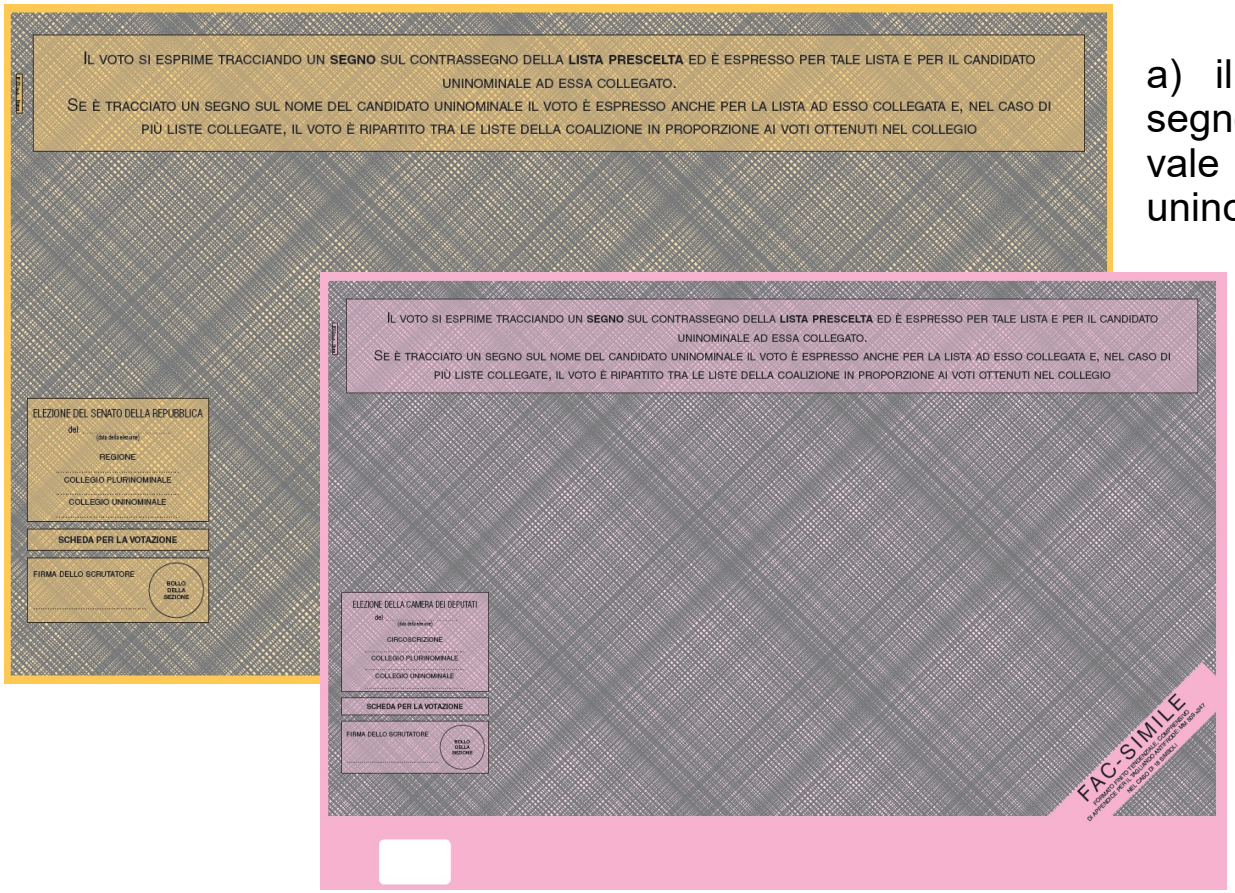

a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;

b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

ELEZIONI POLITICHE 2018

Se l'elettore traccia un **segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato** del collegio uninominale **e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista** nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque **valido** a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

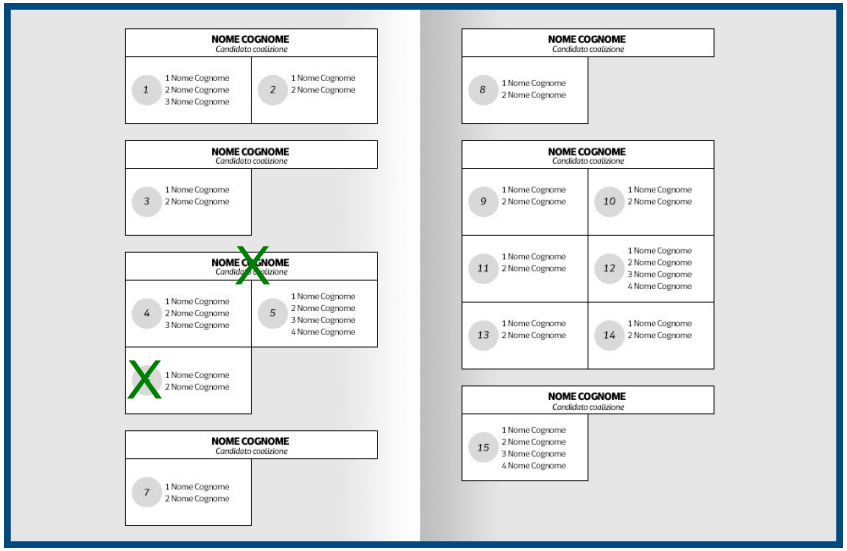

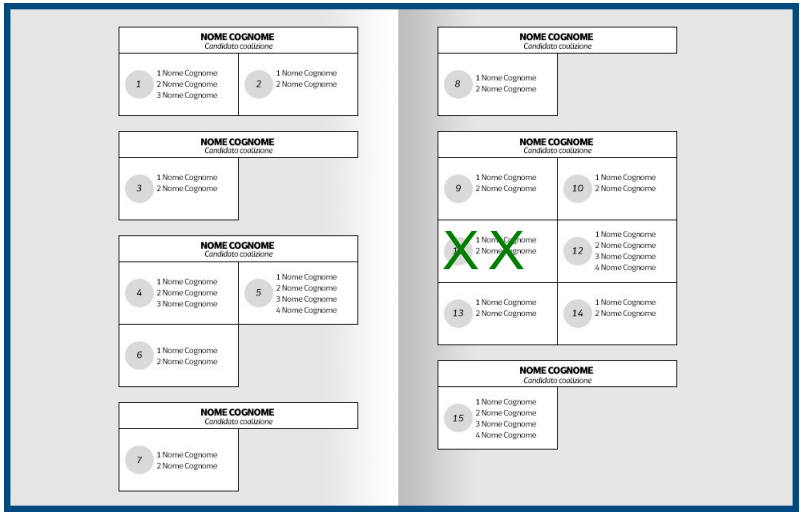

Se l'elettore traccia un **segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima**, il voto è considerato **valido** a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Se l'elettore traccia **un segno**, comunque apposto, sul **rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e** un segno **su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato**, il voto è **nullo**, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.

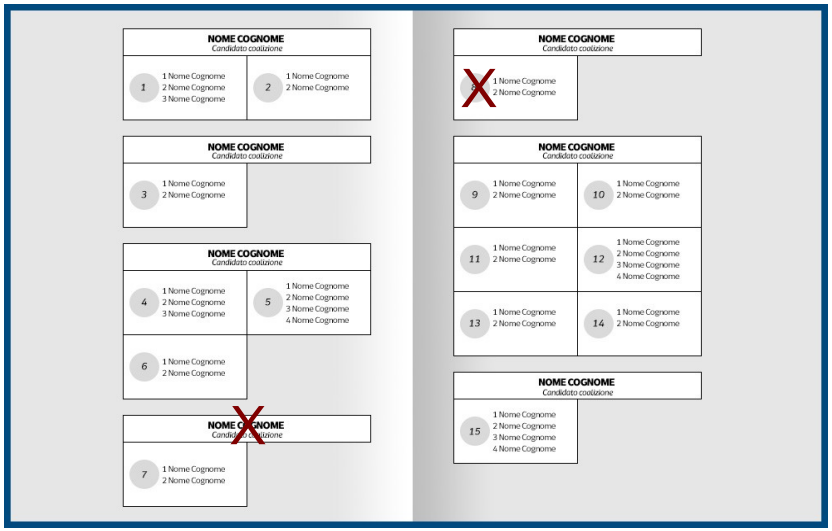

(art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017)

ELEZIONI POLITICHE 2018

Principio fondamentale per l'elezione della Camera è che una scheda valida rappresenta un voto valido a un candidato uninominale. Di conseguenza, **il numero totale dei voti validi ai candidati uninominali, in ogni sezione, deve sempre corrispondere al numero totale delle schede valide**. Il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti"). Ciò significa che la validità dei voti ai candidati uninominali o alle liste collegate espressi nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto (c.d. identificabilità del voto).

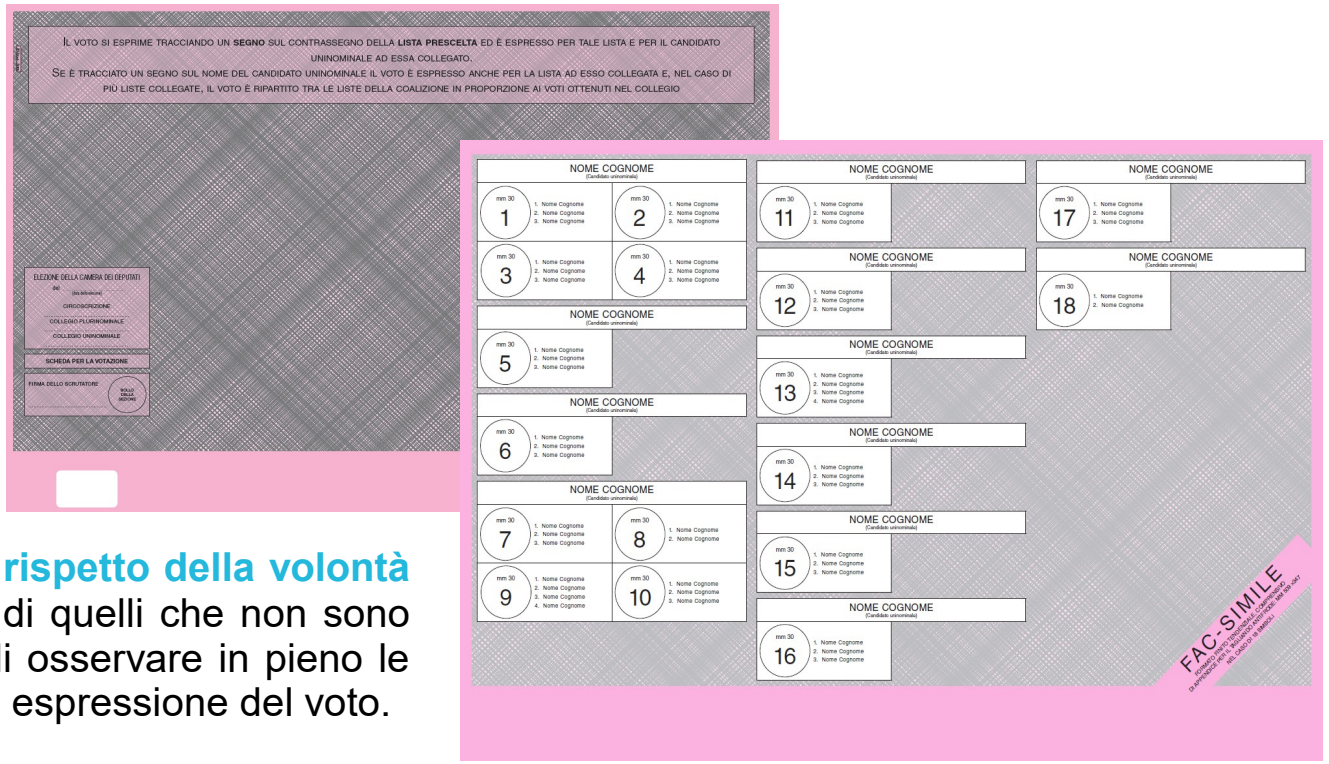

La finalità è di **garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori**, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.

ELEZIONI POLITICHE 2018

Non devono invalidare il voto:

• mere anomalie del tratto;

• i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;

• le incertezze grafiche o l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore. Ad esempio, potrebbe verificarsi che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste. Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si deve intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste la parte prevalente del segno stesso.
Il voto congiunto previsto dalla legge 165/2017 comporta la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste;

• mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

• il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda;

• il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto;

• non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce;

• è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti;

• non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista;

• è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore.
Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale.

Costituiscono invece segni di riconoscimento idonei ad **invalidare il voto** le manifestazioni aggiuntive del tutto **estranee alla scelta del candidato**:

• è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di **croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda**;

• il voto espresso con **mezzo diverso dalla matita copiativa** fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo.

In occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento in tema di univocità o meno del voto espresso, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto che: è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni.

La legge prevede che possano **votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori**, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e le Forze dell'ordine; inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale.

Per **gli elettori che, non rientrando in tali categorie,** per esercitare il diritto di voto **devono raggiungere il comune di residenza** e recarsi presso il proprio seggio di iscrizione elettorale, sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.

La **tessera elettorale** si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza.

E' opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione.

L'**Ufficio Elettorale** resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.

I **documenti di identità da presentare al momento del voto** sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

a) **carta d'identità o altro documento d'identificazione** munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;

b) **tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia**, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) **tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale**, purché munita di fotografia.

L'elettore che sia **degente in un ospedale** o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero.

A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'**apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero**. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 1° marzo 2018.

Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente **impediti nell'espressione autonoma del voto**, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità.

Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, **presentando apposita certificazione sanitaria,** abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, **l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD)**. Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere **dimostrato con un certificato medico** - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

L'ammissione al voto assistito **non è quindi consentita** per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese **le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica** dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Si precisa che nessun elettore può esercitare **la funzione di accompagnatore** per più di un diversamente abile.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta **apposita annotazione dal presidente del seggio** nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito.

Infatti **il presidente, prima di consegnare la scheda, deve**:

a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli **sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore**;

b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se **l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore** e ne conosca il nome e cognome.

Sono previste **misure per agevolare l'esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti** iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, **devono presentare una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione**, e precisamente:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale;
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Il voto è espresso nella **cabina o al tavolo appositamente allestiti** per gli elettori non deambulanti.

Gli elettori affetti da **gravissime infermità**, tali **da renderne impossibile l'allontanamento dall'abitazione** in cui dimorano (anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità, che **si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali** tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, hanno **la possibilità di votare a domicilio**.

La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, **deve pervenire al comune di iscrizione elettorale** entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè **entro il 12 febbraio 2018**.